

Egregio Sig. Sindaco,

come previsto dall'art. 8 della L. R. 1981 n. 50, istitutiva del Difensore Civico, è stata inviata al Consiglio Regionale del Piemonte la Relazione dell'anno 2009, sugli accertamenti espletati dall'Ufficio con i risultati e i rimedi organizzativi e normativi segnalati agli Organi legislativi nonché alle Amministrazioni interessate.

La Relazione esplicita i contenuti e i modi dell'attività di Difesa Civica, per consentire a tutti i cittadini interessati di far valere il loro diritto ad una buona amministrazione.

A tale riguardo Copia della Relazione del Difensore Civico regionale per l'anno 2009, potrà essere scaricata dal sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it) alla voce "Difensore Civico"

Con l'occasione si ricorda inoltre che l'Ufficio del Difensore Civico può essere adito, dai cittadini, per il riesame delle determinazioni di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'istanza di accesso agli atti amministrativi, da parte delle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, secondo il principio di prossimità.

L'istanza può essere proposta al Difensore Civico solo successivamente al decorso di 30 giorni dalla richiesta di accesso agli atti, e non oltre i 30 giorni che seguono la data del diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento da parte dell'Amministrazione.

In caso di diniego all'accesso, espresso o tacito, o di differimento, da parte dell'Amministrazione, il richiedente può chiedere al Difensore Civico competente "che sia riesaminata la suddetta determinazione".

Il Difensore Civico deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame.

Al fine di rendere più agevole la presentazione di istanze a questo ufficio da parte dei cittadini interessati, si allega fac-simile del ricorso per riesame della determinazione di diniego espresso o tacito o di differimento ovvero limitazione dell'accesso, di cui si chiede cortesemente di dare diffusione.

- Copia del fac-simile del ricorso è altresì reperibile sul sito [www.consiglioregionale.piemonte](http://www.consiglioregionale.piemonte). It alla voce “Difensore Civico”.

Si segnala infine che, a norma dell’art. 4 bis della R.R. 50/1981, lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico ha luogo anche presso le sedi dell’Ufficio Relazioni con il pubblico della Regione Piemonte, collocate presso i capoluoghi di Provincia ovvero presso gli Enti Locali previa intesa con i medesimi

Mi è gradita l’occasione per porgere i miei migliori saluti.

IL DIFENSORE CIVICO  
*Avv. Antonio Caputo*